

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 1977

Presidenza del Vice Presidente OTTAVIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Cancellazione dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe del Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco nel fiume Ticino » (783)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 303, 304, 305
CROLLALANZA (Misto-MSI-DN)	304
FEDERICI (PCI)	304
MINGOZZI (PCI), relatore alla Commissione	304
PADULA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	304
TONUTTI (DC)	304

« Proroga dei termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, concernente la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po » (895)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione	305
CARRI (PCI)	306
	305

« Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni » (897)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 306, 307, 308 e passim
CROLLALANZA (Misto-MSI-DN)	306, 310
MINGOZZI (PCI)	307
MOLA (PCI)	310
PADULA, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	307, 308, 309
SEGRETO (PSI), relatore alla Commissione	306, 307
	308 e passim
TONUTTI (DC)	309

La seduta ha inizio alle ore 9,55.

A V E L I O N E , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Cancellazione dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe del Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco nel fiume Ticino » (783)

(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

8ª COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1977)

« Cancellazione dall'elenco delle linee navigabili di seconda classe del Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco nel fiume Ticino ».

Comunico che è pervenuto il parere della Commissione speciale per i problemi ecologici, che raccomanda all'ente che dovrà gestire il canale di cui trattasi di tener conto in modo particolare della difesa dell'equilibrio ambientale della zona interessata.

Prego il senatore Mingozzi, relatore, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

M I N G O Z Z I, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, in una precedente seduta della Commissione avevo chiesto un rinvio della discussione del disegno di legge al nostro esame non perchè il provvedimento stesso richiedesse particolare approfondimento ma solo perchè, in un giusto rapporto tra Parlamento e istituzioni periferiche, volevo conoscere, per poterlo riferire alla Commissione, il parere della Regione Lombardia e del comune di Pavia in quanto trattasi di enti, particolarmente il comune di Pavia, che devono gestire sotto il profilo urbanistico il territorio cui dovrà applicarsi il provvedimento. In base alle informazioni che sono ora in mio possesso posso assicurare la Commissione che il provvedimento non solo si rende necessario, ma è anche utile al fine di una più razionale utilizzazione del territorio stesso.

L'utilizzazione del Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese allo sbocco nel fiume Ticino quale via d'acqua navigabile è stata particolarmente attiva in anni molto remoti, essenzialmente per il trasporto di materiali litoidi estratti nel Po e nel Ticino.

Attualmente, varie cause hanno pressochè annullato l'utilizzazione del Naviglio: una delle cause principali è costituita dall'antieconomicità del trasporto in quanto le chiatte e le barche devono essere trainate con mezzi meccanici da riva in conseguenza della scarsa velocità dell'acqua e della presenza di 12 conche lungo il percorso.

Inoltre, l'abbandono da molti anni del traffico fluviale ha cambiato per molti tratti del Naviglio le stesse condizioni di naviga-

bilità a seguito della costruzione dei ponti necessari per la vita rivierasca di quelle zone.

Il provvedimento di declassificazione dalle linee navigabili di seconda classe del Naviglio di Pavia sancisce quindi uno stato di fatto ed è un provvedimento, ripeto, che viene richiesto da tutti gli enti interessati e cioè i consigli comunali di Milano e Pavia, i rispettivi Geni civili, il consorzio per il canale Milano-Cremona-Po. Anche il Magistrato del Po ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici si sono pronunciati favorevolmente. Vi è anche il parere favorevole della Commissione speciale per i problemi ecologici del Senato che riconosce l'opportunità di tener conto della nuova realtà ambientale e dell'esigenza di permettere un più razionale uso del territorio che verrà liberato appunto dai vincoli che le servitù di una linea navigabile impongono.

Il relatore invita pertanto la Commissione ad approvare l'articolo unico del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Mingozzi per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

F E D E R I C I. Il Gruppo comunista si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento in esame.

T O N U T T I. Mi associo alle considerazioni svolte del senatore Mingozzi e sono favorevole al disegno di legge.

C R O L L A L A N Z A. Il provvedimento è realmente necessario e ne condivido l'approvazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

M I N G O Z Z I, *relatore alla Commissione*. Non ho altro da aggiungere a quanto già illustrato in ordine al provvedimento.

P A D U L A, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Si tratta di un provvedi-

mento, per così dire, di ordinaria amministrazione che tuttavia va preso a mezzo di una disposizione di legge in quanto, a mezzo di una legge, è stato classificato il Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco nel fiume Ticino.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico del quale do lettura:

Articolo unico.

Il Naviglio di Pavia dalla darsena di Porta Ticinese sino allo sbocco nel fiume Ticino, di cui al regio decreto 8 giugno 1911, n. 823, ed al decreto luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 1536, cessa di fare parte delle linee navigabili.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno nel suo articolo unico.

E approvato.

« Proroga dei termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, concernente la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po » (895)
(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E , *f. f. relatore alla Commissione*. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, concernente la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po ».

In sostituzione del senatore Gusso, impossibilitato ad intervenire, riferirò io stesso sul disegno di legge.

Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con legge 24 agosto 1941, n. 1044, per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona, provvede anche, in virtù della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, alla costruzione

di porti, scali e banchine nelle località attraversate dal canale.

La legge n. 1549 attribuisce al Consorzio la facoltà di espropriare, oltre alle aree necessarie per la sede del canale e per tutte le sedi di porti, scali, approdi e banchine lungo la linea, anche quelle aree che, trovandosi nelle vicinanze di dette sedi, convenga riservare per magazzini ed attrezzature o per zone da destinare al sorgere ed allo sviluppo di aziende industriali o commerciali secondo piani da adottarsi a norma della stessa legge.

I termini per l'attuazione dei piani e per la realizzazione di tutte le opere previste nonché i termini per le relative procedure espropriative, fissati dall'articolo 9 della legge al 31 dicembre 1972, sono stati prorogati al 31 dicembre 1977 con legge 23 dicembre 1972, n. 906.

Peraltro, l'articolo 5 della legge 28 aprile 1976, n. 237, ha prorogato al 31 dicembre 1982 i termini per il completamento dei lavori del canale Milano-Cremona-Po senza fare però riferimento all'attuazione dei piani di cui sopra.

L'evidente correlazione tra il completamento dei lavori del canale e l'acquisizione delle aree da destinare a zone industriali e commerciali rende necessaria anche la proroga dei termini fissati per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della citata legge n. 1549, quanto meno sino al termine indicato per la realizzazione dei lavori del canale e cioè al 31 dicembre 1982.

La mancata proroga di detti termini priverebbe il Consorzio, al 31 dicembre 1977, dello strumento giuridico valido per proseguire nell'attuazione di tutti i compiti affidatigli e farebbe sorgere nei privati già espropriati il diritto alla retrocessione dei beni.

Il presente disegno di legge intende appunto prorogare al 31 dicembre 1982 i termini in questione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

C A R R I . Onorevole Presidente, onorevoli senatori pur essendo d'accordo sull'op-

8^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1977)

portunità di approvare il provvedimento in discussione, devo lamentare i ritardi per la realizzazione del canale Milano-Cremona-Po, con particolare riferimento alla sistemazione dell'alveo del fiume Po.

La scorsa settimana, nella provincia di Rovigo, sono state fatte presenti ancora una volta le preoccupazioni delle Regioni interessate in ordine ad eventuali, pericolosi eventi alluvionali che potrebbero verificarsi a seguito della piena del Po e sono state proposte adeguate misure da adottarsi con urgenza per evitare che ciò si verifichi.

Occorre quindi dare priorità agli interventi per la sistemazione del corso del fiume e in relazione a questa necessità predisporre, in accordo con le Regioni, i piani e i programmi previsti dalla legge.

P R E S I D E N T E, *f. f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

I termini per l'attuazione dei piani e delle procedure espropriative di cui all'articolo 9 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, già prorogati con la legge 23 dicembre 1972, n. 906, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1982.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

« Ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni » (897)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriore proroga della durata delle utenze di

acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni ».

Prego il senatore Segreto di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

S E G R E T O, *relatore alla Commissione*. Il presente disegno di legge prevede l'ulteriore proroga della durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, soprattutto per uso potabile e di irrigazione. Debbo dire che la durata della proroga, fissata in 15 anni, non mi trova d'accordo; penso che sia eccessiva e che sarebbe opportuno contenerla in un arco di tempo più limitato per dare la possibilità alle Regioni e agli organi competenti di studiare la materia e di creare le condizioni per disciplinare la materia stessa. Ciò in considerazione dei danni enormi che si sono avuti anche in Sicilia per smottamenti di terreno dovuti all'escavazione di pozzi.

Non si può lasciare al privato la libertà di fare quello che vuole, di scavare pozzi dovunque, e quindi di creare quelle condizioni di dissesto generale che si verificano nel periodo delle piogge. Del resto, anche in occasione di alcuni convegni, gli esperti hanno fatto rilevare che una serie di pozzi, specialmente nelle province di Palermo e di Agrigento, hanno creato una situazione tale da rendere necessaria una disciplina della materia.

Pertanto, propongo formalmente di ridurre a 5 anni la durata della proroga.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

C R O L L A L A N Z A. Non credo che sia il caso di accogliere la proposta del senatore Segreto di ridurre a 5 anni la durata della proroga della concessione di piccole derivazioni di acqua, perchè in base alla legge del 1933 le concessioni di acqua sono sempre revocabili ai fini di una migliore e più organica utilizzazione. Quindi, in qualsiasi momento il Ministero dei lavori pubblici può procedere alla revoca delle concessioni, in relazione ad una migliore utilizzazione delle acque, sia ai fini della produzione di energia elettrica, sia ai fini di emungimento del sottosuolo.

8ª COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1977)

Pertanto, io proporrei di mantenere il disegno di legge così come proposto dal Governo

M I N G O Z Z I . Rispetto a quello che diceva testè il senatore Crollalanza, credo che alcune preoccupazioni sollevate dal senatore Segreto debbano essere tenute presenti, in rapporto anche al fatto che, se ben ricordo, abbiamo discusso non molto tempo fa di piccole derivazioni di acqua utilizzate per la produzione di energia elettrica e in quell'occasione abbiamo provveduto a rinviare l'argomento, ripromettendoci di riprenderlo attraverso un provvedimento organico che avrebbe dovuto essere portato avanti a breve scadenza.

Ora, siccome io penso che in quel provvedimento potrebbe essere regolamentata tutta questa materia, sarei favorevole ad una proroga più breve, così come suggeriva il senatore Segreto, rispetto a quella che viene proposta dal disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Qui si tratta di un atto simile a quello che è stato compiuto limitatamente alle derivazioni per uso forza motrice. Francamente, non sono in grado di apprezzare l'incidenza della proposta del relatore che ridurrebbe la proroga a 5 anni, in quanto non mi pare che esista tra la durata e l'eventuale rivedibilità di queste concessioni un rapporto legato alla temporalità delle concessioni stesse. Qui, cioè, come dice la stessa relazione che accompagna il disegno di legge l'amministrazione può in qualsiasi momento dichiarare la revoca delle concessioni qualora ravvisi una diversa utilizzabilità dell'acqua, configurante un interesse pubblico preminente rispetto a quello per cui l'acqua è stata concessa.

Io mi rimetto alla Commissione, nel senso che non ho ragioni particolari per insistere, se non quella della coerenza della proposta del disegno di legge, che mi pare in armonia con le precedenti leggi che già avevano prov-

veduto a prorogare, se non ricordo male, di 15 anni

Peraltro, confermo che questa è una materia che già dal 1972 è stata delegata alle Regioni; e a quanto mi risulta non vi è ostilità da parte delle Regioni stesse nei confronti del disegno di legge, tanto vero che la Val d'Aosta ha provveduto ad una normativa analoga, avendo competenza specifica sulla materia.

Quindi non mi opporrò qualora il relatore insista sulla proposta di modifica, pur non riuscendo ad apprezzarne le ragioni, perchè molto probabilmente ci ritroveremo tra 5 anni a dovere ripetere questo atto, visto che tutti auspichiamo, nell'ambito della difesa del suolo, un provvedimento più organico che disciplini la materia.

S E G R E T O , *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, io vorrei portare alcuni esempi pratici. In effetti, l'uso di derivazioni di acque per irrigazioni viene concesso dal Genio civile: si fa la domanda e il Genio civile generalmente concede l'autorizzazione a tutti. Il privato che ha l'autorizzazione comincia a scavare e lo fa con mezzi propri, per cui ad un certo punto in una zona vi sono 50 persone che scavano disordinatamente, facendo addirittura delle grotte, dei sottopassaggi, dei baratri.

In occasione dell'alluvione in Sicilia, abbiamo avuto dibattiti su questo argomento; nella zona di Ribera, zona di frutteti vastissimi, una delle zone più ricche della Sicilia, si è discusso proprio sulle autorizzazioni concesse ai privati attribuendo agli emungimenti la colpa dei danni avvenuti.

A Palermo, dove esistono vasti giardini di aranceti e di limoni, è stato scavato un pozzo ogni due metri; oltre ai pozzi autorizzati, vi sono poi quelli scavati abusivamente! Credo che l'ingegnere del genio civile di Palermo abbia svolto una disamina su questo problema, quando due anni fa è mancata l'acqua potabile

A questo punto chiedo: è giusto che si disciplini questa materia? Io penso di sì. Se vogliamo lasciare che la proroga sia di altri quindici anni, facciamolo pure; ma io

8ª COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1977)

ho voluto fare un discorso responsabile. Anche se non ho una grande fiducia nell'Enel, perchè è diventato un « carrozzone », debbo dire che è giusto che esso possa usufruire pure di queste piccole cose. È necessario avviare un coordinamento organico.

Ora, se il Governo si limita a dire che in cinque anni non succederà niente, e continuerà a non far succedere niente, vi è ben poco da fare; ma se il Ministero dei lavori pubblici darà delle indicazioni precise e farà in modo che queste cose migliorino, ritengo che questi cinque anni possano essere senz'altro utili.

Questo è il senso del mio discorso. La Commissione, ad ogni modo, è libera di decidere come meglio riterrà opportuno.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Per quanto concerne, in particolare, la situazione della Sicilia, la Regione ha già competenza legislativa in materia. Come ha già fatto la Valle d'Aosta, anche la Sicilia potrebbe disciplinare diversamente questa materia, fissando anche dei termini diversi.

Ora, il tempo per istruire tutte queste pratiche, che devono essere rinnovate, per andare a verificare utente per utente la situazione ai fini del rinnovo, nello stato in cui si trovano gli uffici periferici dei Lavori pubblici, è sicuramente assai lungo, per cui quello di 15 anni è da noi considerato un termine ragionevole. Ripeto, per quanto riguarda in particolare la Sicilia, tale Regione, se vuole, può regolare diversamente la materia. Io, ad ogni modo, non mi oppongo decisamente alla proposta di modifica del relatore, senatore Segreto, ma mi rimetto alla Commissione.

S E G R E T O , *relatore alla Commissione*. Lei sa bene, però, che anche se gli uffici del genio civile sono passati sotto la giurisdizione delle Regioni, in pratica ci vorrà ancora del tempo prima che avvenga il trapasso delle funzioni.

P A D U L A , *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ho già detto che ritenia-

mo necessario il termine di 15 anni appunto perchè, diversamente, le migliaia di pratiche esistenti non potranno essere smaltite. Questa è la situazione. Mi rendo conto che può essere triste riconoscere una cosa del genere, però la realtà è che il termine avrebbe dovuto essere rispettato in quanto, prima della scadenza del termine, si sarebbe dovuta fare l'istruttoria per la pratica di rinnovo della concessione. L'intervento *ex lege* poteva essere non necessario se si fosse provveduto al rinnovo in sede amministrativa, ma non avendo potuto dar corso alle pratiche di rinnovo della concessione, tale intervento si è reso indispensabile. Del resto il termine di 15 anni è già stato usato la volta scorsa; ed anche la Valle d'Aosta ha deliberato autonomamente la proroga di un quindicennio (e questa è una tra le Regioni efficienti).

Ad ogni modo, ripeto, mi rimetto alle decisioni della Commissione, limitandomi a sottolineare la necessità di procedere rapidamente perchè si tratta di concessioni che stanno per scadere; anzi in parte sono già scadute.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame dell'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

La durata delle utenze di acqua pubblica aventi ad oggetto piccole derivazioni, che hanno usufruito delle proroghe concesse con leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53, è ulteriormente prorogata di quindici anni.

Sono applicabili alla proroga di cui alla presente legge le modalità, condizioni e prescrizioni regolanti le proroghe concesse con le precedenti leggi 8 gennaio 1952, n. 42, e 2 febbraio 1968, n. 53.

È stato presentato dal senatore Segreto un emendamento tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo unico, la parola « quindici » con l'altra: « cinque ».

8^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (9 novembre 1977)

T O N U T T I. Mi pare che la valutazione fatta dall'onorevole Sottosegretario abbia una giustificazione e che si ricolleggi a tutti i provvedimenti precedenti del 1952 e del 1968, che mi pare avessero, praticamente, la stessa natura. È chiaro che ci si può porre il problema del perchè non si è riusciti, dopo dieci anni, a risolvere la questione.

P R E S I D E N T E. C'è da considerare che di proroga in proroga, di 15 anni in 15 anni, quell'analisi, che pure va fatta al momento della concessione e del rinnovo della stessa, si finisce col non farla mai, con i gravi pregiudizi che sono stati qui ricordati. È un po' uno stimolo all'ignavia!

T O N U T T I. Facevo un ragionamento di altro tipo, cioè se queste concessioni, praticamente, comportano anche problemi di nuovi investimenti, di nuovi interventi per mantenerle o per migliorarle, il termine di cinque anni può essere limitato proprio nei confronti di questi nuovi investimenti, nel senso che uno che ha di fronte a sé una proroga di soli cinque anni per quanto riguarda la durata della propria concessione potrebbe trascurare la manutenzione e l'efficienza di queste derivazioni, mentre una proroga di 15 anni forse potrebbe consentire un lasso di tempo che dia la possibilità di risolvere il problema.

Quindi, a mio avviso il discorso della proroga di 15 anni può essere accettato.

S E G R E T O, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi permetto ancora una volta di far presente che quindici anni sono un arco di tempo molto lungo ed insisto che una proroga di quindici anni significa, a mio avviso, che non si vuole fare nulla. I contratti più lunghi hanno una durata di nove anni!

T O N U T T I. Le concessioni sono trentennali.

S E G R E T O, *relatore alla Commissione*. Ma dal momento che le concessioni

hanno creato nel passato e possono creare dei danni gravi per gli interessi della comunità, occorre, a mio avviso, porvi rimedio.

P A D U L A, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sempre che questa circostanza, senatore Segreto, fosse già accertata!

S E G R E T O, *relatore alla Commissione*. Le chiedo allora per quale motivo Milano, due anni fa, ha chiuso i pozzi. Vuol dire che, ad un certo momento, quello che sto dicendo si è verificato!

P A D U L A, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Indipendentemente dalla durata della concessione, questo lo si fa in via amministrativa in qualsiasi momento!

S E G R E T O, *relatore alla Commissione*. Ma se si cominciasse, ad esempio, a dare disposizioni alla periferia di iniziare a trattare questa materia, cinque anni potrebbero essere sufficienti.

P A D U L A, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è un problema di disposizioni, senatore Segreto, bensì di strutture. Ripeto, se la Regione siciliana vuole, avendo i poteri e gli uffici trasferiti, può farlo in qualsiasi momento. La constatazione da fare è che, purtroppo, le strutture sono inadeguate rispetto alla mole di lavoro che richiederebbe la materia: proprio questa è la realtà. Se, poi, emerge una situazione di tipo particolare che venga accertata, non è che la durata della concessione sia di ostacolo all'intervento; che la concessione sia di cinque, di quindici o di trenta anni non è che possa influire sul fatto che si possa ordinare la chiusura di un emungimento o di un pozzo: questo l'ho detto sin dall'inizio.

S E G R E T O, *relatore alla Commissione*. Mi consenta di interromperla, onorevole Sottosegretario. Ma se nel mio Comune per togliere un tubo dal quale esce del fumo che reca danno sono venute un'infinità di

persone a dire che quel tubo non si deve togliere, come pensa che si possa togliere a qualcuno la concessione dell'acqua? Quella persona farà l'impossibile perchè non le venga tolta. Questa è la realtà, perlomeno nel Meridione. Sarà una vergogna ma, ripeto, è la realtà. Lei sa bene che quando si deve togliere un'autorizzazione di questo tipo a qualcuno, l'interessato tenterà con tutte le sue forze, politiche e non politiche, di mantenerla.

C R O L L A L A N Z A. Tenterà anche di avere la proroga dopo i cinque anni; per cui anche tale termine non ha valore!

S E G R E T O, *relatore alla Commissione.* È esatto; può darsi che i cinque anni non basteranno. Cerchiamo, comunque, di fare un tentativo serio! Non è che non mi renda conto della validità delle sue osservazioni, onorevole Sottosegretario; però le considerazioni che ho voluto fare sono di carattere più sociale che politico.

P R E S I D E N T E. Passiamo alla votazione dell'emendamento presentato dal relatore, che — ripeto — tende a sostituire, nel primo comma, la parola « quindici » con la parola « cinque ».

M O L A. Siamo favorevoli all'emendamento proposto dal relatore, perchè, essen-

do questa una materia che deve essere regolamentata in maniera più organica, riteniamo che la proroga di cinque anni sia più che sufficiente.

D'altra parte, la certezza all'utente non può essere data dall'istituzione di una proroga di 15 anni, dato che può esservi anche una revoca della concessione. La certezza può essere data soltanto dalla regolamentazione organica di tutta la materia. Quindi, per stimolare il Parlamento e il Governo a provvedere in questo senso con una legge organica, riteniamo che sia giusto fissare il termine di 5 anni.

C R O L L A L A N Z A. Mi dichiaro contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

È approvato.

La seduta termina alle ore 10,55.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Dott. GIULIO GRAZIANI